



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.3.2009
COM(2009) 123 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla definizione della posizione della Comunità
nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, quando un organismo istituito da un accordo internazionale deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo, la posizione della Comunità relativa a tale decisione è stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.

Tenuto conto di quest'obbligo, e facendo seguito a una proposta analoga relativa alla definizione di una posizione della Comunità nell'ambito dell'ICCAT (decisione del Consiglio relativa alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico dell'11 novembre 2008, Doc. 14863/08, PECH 278 RESTREINT), la Commissione europea propone la presente decisione al fine di determinare la posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC). La presente proposta segue la stessa impostazione adottata per la decisione del Consiglio relativa all'ICCAT al fine di garantire la coerenza tra le posizioni assunte dalla Comunità nell'ambito delle varie organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33 del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 32, stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, prevede che la Comunità applichi l'approccio precauzionale nell'adottare misure volte a tutelare e conservare le risorse acquatiche vive, in modo da disporre lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Esso dispone inoltre che la Comunità debba mirare alla progressiva attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sforzarsi di contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell'ambito di un'industria della pesca e dell'acquacoltura competitiva ed economicamente redditizia, garantendo eque condizioni di vita a chi da essa dipende e tenendo conto degli interessi dei consumatori.
- (2) La Comunità europea è parte contraente dell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. L'IOTC può, sulla base di dati scientifici, adottare misure volte a mantenere le popolazioni degli stock di specie altamente migratorie (tonni e tonnidi) che possono essere catturate nell'Oceano Indiano e nei mari adiacenti, a nord della convergenza antartica, a livelli che garantiscano la sostenibilità a lungo termine di questi stock.
- (3) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, la posizione della Comunità nell'ambito di organismi istituiti da accordi regionali di pesca che devono adottare decisioni che hanno effetti giuridici (ma che non modificano il quadro istituzionale degli accordi in questione) deve essere adottata a maggioranza qualificata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome della Comunità nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano quando quest'ultima deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano del 2014.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano

1. PRINCIPI

Nell'ambito della IOTC, la Comunità europea:

- (a) agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dalla Comunità nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare tramite l'approccio precauzionale per consentire lo sfruttamento sostenibile delle specie regolamentate dall'IOTC, per favorire l'attuazione progressiva di un approccio alla gestione della pesca fondato sugli ecosistemi e per ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché tramite la promozione di un settore della pesca comunitario economicamente sostenibile e competitivo, garantendo condizioni di vita eque a chi dipende dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori;
- (b) garantisce che le misure dell'IOTC siano conformi agli obiettivi dell'accordo IOTC;
- (c) provvede affinché le misure dell'IOTC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare;
- (d) favorisce la coerenza tra le posizioni delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca;
- (e) cerca una sinergia con le politiche condotte dalla Comunità nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con la sua politica esterna;
- (f) garantisce il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale.

2. ORIENTAMENTI

La Comunità europea si sforza, ove del caso, di sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte dell'IOTC:

- (a) misure rigorose di conservazione e gestione delle risorse alieutiche che ne consentano la sostenibilità a lungo termine, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per i pescherecci con reti a circuizione dediti alla pesca del tonno obeso, dell'albacora e del tonnetto striato, nonché misure equivalenti per i pescherecci con palangari che pescano tonno o pesce spada;

- (b) misure di controllo dello sforzo di pesca che garantiscano che esso sia proporzionale alle possibilità di pesca disponibili;
- (c) misure per ridurre al minimo le ripercussioni delle attività di pesca sulle specie non bersaglio, in particolare gli squali;
- (d) elaborazione e attuazione di misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza riguardanti fra l'altro le disposizioni dello Stato di approdo;
- (e) rafforzamento delle misure di lotta contro le attività INN, in particolare le misure vincolanti legate al mercato e intese a promuovere il rispetto delle norme da parte dei paesi non membri;
- (f) creazione di approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, tra cui la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
- (g) proseguimento della modernizzazione dell'IOTC in base all'analisi dei risultati ottenuti, inclusa la sua riforma e la creazione di un organismo indipendente dall'ambito delle Nazioni Unite.